

UFFICIO STUDI TRIBUTARI - CIRCOLARE n. 7 – 2005

Oggetto : Versamenti IRAP – D.L. 17 giugno 2005, n. 106

Sulla G.U. n. 139 del 17 giugno 2005 è stato pubblicato il decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, il cui art. 1 detta disposizioni in materia di versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, con il comma 1 dell'art. 1 è stato stabilito che non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

In sostanza, viene sancito legislativamente che la pendenza del giudizio presso la Corte Europea sulla legittimità del tributo IRAP, non consente di invocare la causa di non punibilità, prevista dall'art.6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in presenza di "obbiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni". Ne consegue che l'omissione del versamento dell'IRAP comporta l'applicabilità delle sanzioni relative.

Il comma 2 dello stesso art. 1 stabilisce che in sede di versamento dell'acconto dell'IRAP, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (17 giugno 2005), non è possibile utilizzare il metodo previsionale basato, cioè, sull'ammontare che si presume di dover versare per l'esercizio stesso, bensì è obbligatorio versare l'acconto, sia la prima che la seconda rata, prendendo a riferimento l'imposta dovuta per il periodo per il quale si effettua il versamento del saldo.

Il comma 3 dell'art. 1 medesimo sancisce l'impossibilità, in caso di omesso versamento dell'IRAP a saldo ed in acconto, di fruire della normativa sul ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del predetto decreto legislativo n. 472/97 per regolarizzare eventuali omessi o insufficienti versamenti dell'IRAP.

Come è noto l'istituto del ravvedimento operoso, reso inapplicabile ai soli fini dell'IRAP, dal decreto legge n. 106/2005, stabilisce che i soggetti inadempienti in materia di versamenti di imposte possono fruire del ravvedimento cd. breve versando le imposte dovute entro 30 giorni successivi alla scadenza maggiorandone gli importi dell'interesse legale (2,5% annuo) e versando a parte, con il relativo codice, la sanzione ridotta (un ottavo del 30%) pari al 3,75% dell'importo dovuto.

Nel caso di ravvedimento cd. lungo (versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione), oltre agli interessi (2,5% annuo calcolato dal giorno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento fino al giorno di pagamento compreso) che vanno cumulati al tributo, è dovuta, a parte, la sanzione del 6%, pari ad un quinto del 30% dell'importo a suo tempo omesso.

Con lo stesso comma 3 è, infine, disposta, in caso di violazione all'obbligo di versare l'IRAP, anche l'inapplicabilità delle disposizioni sulla riduzione delle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 462/97, che consente la definizione delle sanzioni pagando un terzo della sanzione (10%).